



COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Via Giovanni 23°, 6-09020 Tel.070/939039 – Fax 070/939955

CODICE FISCALE 82000530921

PARTITA IVA 01494400920

 Via Giovanni 23° n. 6  070/939039 – Fax 070/939955

E-Mail: socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it PEC: comune.pauliarbarei@pec.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11
ANNUALITÀ 2026

La Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, P.I., Cultura, Sport e Spettacolo

In esecuzione delle disposizioni, di cui:

- alla legge n. 431 del 1998, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025 con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";
- alla determinazione della RAS Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n. 2222 Prot. uscita 35034 del 21/07/2026 recante "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.*";
- alla determinazione della Responsabile del Servizio Socio - Culturale n. ____/____ del 28/09/2026 "*Legge n. 431/98 articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione*". Approvazione Bando pubblico, Avviso e modulistica per l'assegnazione di contributi per anno 2026.

RENDE NOTO

Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al Comune di Pauli Arbarei per l'accesso ai contributi a integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 per l'anno 2026.

Le domande devono essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16 ottobre 2026

Articolo 1 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente e nel caso lo stesso fosse in proroga, dev'essere regolarmente registrata anche la proroga. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Articolo 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2026. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

L'ISEE di riferimento è quello dell'anno 2026, in corso di validità entro la data di scadenza del presente bando

Articolo 3 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Articolo 4 - Modalità di determinazione del contributo

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del richiedente.

Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui all'art. 2 del presente avviso possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione dei suddetti incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Qualora lo stanziamento regionale attribuito al Comune di Pauli Arbarei, non riesca a coprire per intero il fabbisogno economico necessario, l'importo da liquidare ai beneficiari appartenenti alle fasce A – B verrà ridotto in ugual misura e in rapporto proporzionale alle spese effettivamente sostenute dai medesimi.

Articolo 5 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Art. 6 – Istruttoria domande

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Ultimata l'istruttoria si procederà alla formulazione dell'elenco provvisorio.

L'elenco provvisorio sarà pubblicato per cinque giorni all'albo pretorio del Comune; eventuali osservazioni ed opposizioni, rese in forma scritta, potranno essere presentate entro tale termine.

L'elenco definitivo verrà approvato con determinazione della Responsabile del Servizio Socio-

Culturale e verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune.

In caso di irregolarità formali è consentita l'integrazione su richiesta degli uffici comunali entro due giorni.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo

Il diritto al contributo decorre dal 1^a gennaio 2026 o da eventuale altra successiva data di stipula del contratto di locazione.

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'anno in corso ed è calcolato in base al numero dei mesi pagati nel periodo gennaio-dicembre 2026.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

La mancata presentazione della stessa comporterà l'esclusione dal contributo.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'avvenuto accreditamento da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune di Pauli Arbarei, potrà procedere al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Art. 9 - Informativa sulla privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) – si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento del compito istituzionale relativo al già menzionato bando. Si rimanda alle disposizioni integrali di cui all'informativa trattamento dati, che sarà allegato al modulo di domanda.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto previsto dalle L. n. 431/98, L. n. 109/98, i decreti attuativi, e in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025 e le note trasmesse dalla RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Servizio Edilizia, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Osservatorio (SER).

Art. 11 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 16 ottobre 2026**, le stesse, debitamente sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria e idonea documentazione ed essere trasmesse secondo le seguenti modalità: invio tramite e-mail al seguente indirizzo:

protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it - Pec: comune.pauliarbarei@pec.it **OPPURE** potranno essere **consegnate a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune.

Al modulo di Domanda deve obbligatoriamente essere allegato:

- 1. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;**
- 2. Solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea: copia di regolare titolo di soggiorno;**

3. **Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato e dal quale si evinca chiaramente il numero di registrazione all'ufficio delle entrate;**
4. **Nel caso in cui il contratto di locazione sia in proroga, copia della ricevuta che dimostri il pagamento dell'imposta di registrazione della proroga;**
5. **Copia Mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al D. Lgs. n. 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;**
6. **Copia dell'ISEE in corso di validità;**
7. **Copia del codice IBAN rilasciato dell'Istituto di credito bancario o postale sul qual effettuare il pagamento. Il codice IBAN dev'essere intestato/cointestato al richiedente il contributo.**

Ai fini della liquidazione, entro il 30 gennaio 2027 dovranno essere consegnate le copie fotostatiche delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2026 al mese di dicembre 2026 o per il periodo di durata della locazione nel corso dell'anno 2026, congiuntamente all'apposito modulo debitamente compilato;

in particolare, le ricevute devono indicare:

1. **cognome e nome del locatore;**
2. **cognome e nome del conduttore;**
3. **la data di emissione;**
4. **indirizzo dell'alloggio locato;**
5. **mese ed anno di riferimento;**
6. **il n. progressivo di emissione;**
7. **importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme al contratto;**
8. **devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore;**
9. **essere munite di apposita marca da bollo di € 2,00.**

Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato tramite bonifico bancario o modalità analoghe, dovrà essere presentata comunque copia della ricevuta quietanzata rilasciata dal locatore secondo le indicazioni sopra riportate. La ricevuta potrà anche essere cumulativa e cioè relativa a più mensilità o anche all'intero importo del canone versato per l'anno corrente

La mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione comporterà la perdita del diritto al beneficio.

Art. 11 Pubblicità del bando

Copia del bando sarà consultabile all'Albo pretorio online sul sito del Comune www.comune.pauliarbarei.su.it, affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Il modulo di domanda per la presentazione dell'istanza sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.pauliarbarei.su.it.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Carta, che potrà essere contattata al numero: 070/939039, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it.

Pauli Arbarei, 28/09/2026

La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rita Carta